



CONVENZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE PREVISTO DALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22/01/2004 N. 28 E RELATIVI DECRETI ATTUATIVI

tra

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Cinema con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, codice fiscale 97804160584, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro-tempore Dott. Nicola Borrelli, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Direzione generale Cinema

e

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., con sede in Roma, Via Tuscolana 1055, partita IVA-codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Roma n. 11638811007, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Dott. Roberto Cicutto, domiciliato per la carica presso la sede della società;

premesso che


- a) Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, all'art. 12, ha istituito il Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche Cinematografiche;
- b) Il Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche Cinematografiche, è alimentato:
 - dalle risorse giacenti sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28;
 - dalle somme riscosse come quote di ammortamento dei finanziamenti concessi e dei diritti connessi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e ss.mm., come vigente fino al 31 dicembre 2006, e relativo d.m. attuativo 27 settembre 2004, nonché ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e ss.mm., e relativi decreti attuativi;
 - dalle somme riscosse a titolo di restituzione dei contributi concessi ai sensi

dell'art. 13 D .Lgs. 22/01/2004 n. 28, come vigente dal 1° gennaio 2007, e dell'art. 4 del D.M. 12 aprile 2007;

- dalle risorse giacenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, sul conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, abrogato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;
 - da una quota delle risorse destinate al finanziamento delle attività cinematografiche derivante dal Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- c) Il Fondo è distinto in sotto conti finalizzati come segue:
- sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, (lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, lungometraggi opere prime e seconde, cortometraggi) anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
 - corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
 - corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
 - concessione contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
 - corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo;
 - corresponsione di contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle



- opere cinematografiche in favore di produttori cinematografici, registi, autori e sceneggiatori;
- corresponsione di somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013, relativi alla concessione dei contributi calcolati in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche nonché all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013 relativi ai contributi in conto capitale alle sale cinematografiche;
 - d) dal punto di vista amministrativo-contabile, le risorse del Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
 - e) Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e i diritti del socio vengono esercitati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che provvede anche alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - f) Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., ai sensi dell'art. 14, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2011 convertito, con modifiche, con legge L. 111/2011, ha ricomprese, nelle proprie attività istituzionali, anche attività di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e in particolare al punto b) dove tra gli obiettivi strategici della società, riguardante attività e servizi di interesse generale, è ricompresa "l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni;
 - g) con Atto di Indirizzo, sottoscritto in data 17 maggio 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data 24 giugno 2016, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assegnato, dal 1 novembre 2016 e per gli esercizi sociali 2017 e 2018, la gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 28 e successive modificazioni a Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. prevedendo che, con apposita Convenzione, siano stabilite le modalità operative di gestione.



Per effetto di tutto quanto sopra richiamato, si stabilisce, quindi, di ricorrere alla sottoscrizione di una Convenzione tra la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. che disciplini le modalità di gestione del Fondo.

PERTANTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1


DEFINIZIONI

I termini indicati nella presente convenzione hanno il significato di seguito specificato:

a) Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche Cinematografiche: il Fondo istituito con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Il Fondo è destinato:

- al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- alla concessione di contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
- alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministero con riferimento ad altri settori dello spettacolo.



- corresponsione di contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche in favore di produttori cinematografici, registi, autori e sceneggiatori;
 - corresponsione di somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013, relativi alla concessione dei contributi calcolati in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche nonché all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013 relativi ai contributi in conto capitale alle sale cinematografiche;
- b) ILC: la Società Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. a cui è stata assegnata con Atto di Indirizzo del 17 maggio 2016 la gestione del Fondo e che conseguentemente sottoscrive la presente convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- c) MiBACT-DGC: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Cinema;
- d) Parte: il MiBACT-DGC o ILC (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- e) Artigiancassa S.p.A.: Società Capofila del RTI Artigiancassa S.p.A. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gestore del Fondo con Convenzione del 30/06/2012 e successivi Atti Aggiuntivi fino al 31/10/2016;
- f) MEF-UCB: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- g) Servizio: le prestazioni per la gestione del fondo meglio definite all'articolo 3 della convenzione;

ARTICOLO 2


VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'analisi di fattibilità sulla gestione dei processi erogativi inviata da ILC in data 22 dicembre 2015.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la sottoscrizione della Convenzione il MiBACT-DGC affida a ILC, che accetta, la




- prestazione dei servizi e delle attività relative alla gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche Cinematografiche con le modalità descritte nell'analisi di fattibilità.
2. ILC ha la rappresentanza negoziale e giudiziale, sia attiva che passiva, del Fondo, ivi compreso il potere di farsi a sua volta rappresentare, con riferimento sia alle operazioni in essere che a quelle future.
 3. A ILC compete l'iniziativa per avviare azioni legali a tutela del Fondo, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 3.
 4. ILC subentra, dal 01.11.2016, in tutte le pratiche ancora in essere e nei relativi contratti gestiti e stipulati da Artigiancassa S.p.A. con i beneficiari giusta convenzione e successivi atti aggiuntivi stipulata dal MIBACT e dall'RTI - Artigiancassa S.p.A. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 30 giugno 2012 e scaduta in data 31 ottobre 2016.
 5. Per effetto del subentro di ILC a Artigiancassa S.p.A. nelle pratiche e nei contratti da quest'ultima gestiti e stipulati, ILC avrà diritto a succedere e/o intervenire, conferendo apposito mandato ad avvocati di propria fiducia, nei giudizi tutt'ora pendenti in cui è parte l'Artigiancassa S.p.A. e comunque in generale, in tutti i rapporti, anche processuali, ancora in essere.
 6. ILC si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal Servizio.
 7. Il Servizio dovrà essere prestato con le modalità previste nella Convenzione e nell'analisi di fattibilità.
 8. Il MiBACT-DGC nomina referente per la presente Convenzione la Dott.ssa Maria Giuseppina Troccoli, Dirigente del Servizio II della Direzione generale Cinema, di cui si indicano i seguenti recapiti:
 - *Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/A 00185 - ROMA,*
tel.: +39 0667233248, fax + 39 0667233293,
*e-mail mariagiuseppina.troccoli@benicultutirali.it*referente ai fini dell'attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 4

EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha una durata di 26 (ventisei) mesi con decorrenza dal 01



novembre 2016 al 31 dicembre 2018.

2. Fatta salva la possibilità di rinnovo espresso, la Convenzione non potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovata.

ARTICOLO 5


RIMBORSO DELLE SPESE

1. Per le sole spese di avviamento dell'attività, la Direzione generale Cinema rimborserà a Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. un importo massimo pari ad € 310.000,00 a presentazione del relativo consuntivo;
2. A decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino a scadenza, le attività oggetto della presente Convenzione verranno inserite nel programma annuale delle attività, previsto all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche, con legge 15 luglio 2011, n. 111.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto della presente Convenzione dovrà essere reso secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni.
2. Il Servizio dovrà essere reso da ILC nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dal MiBACT-DGC.
3. Il Servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto nell'analisi di fattibilità sulla gestione dei processi erogativi inviata in data 22 dicembre 2015 applicando le condizioni migliorative in essa previste.
4. ILC si impegna a curare lo svolgimento delle singole attività di cui alle diverse fasi operative come illustrate e dettagliate nell'analisi di fattibilità, con l'apposita struttura tecnico-organizzativa costituita e formata da personale appositamente dedicato e numericamente adeguato al completo assolvimento del servizio stesso mettendo a disposizione a tal fine le migliori risorse in termini di expertise.
5. ILC ha fornito al MiBACT-DGC i nominativi dei soggetti responsabili delle macro attività in cui si articola la struttura tecnico-organizzativa e del responsabile dell'intera struttura, evidenziando per ciascuno di questi nominativi le caratteristiche professionali.
6. Ogni modifica della struttura tecnico-organizzativa nonché delle figure professionali responsabili delle varie macro-attività, se non richiesta dal MiBACT-DGC, dovrà essere preventivamente comunicata da ILC al MiBACT-DGC stesso.




7. La struttura tecnico-organizzativa messa a disposizione da ILC opererà presso la sede di Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. e due unità presso la sede del MiBACT-DGC.
8. L'attività di ILC dovrà essere improntata ai principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.
9. ILC si impegna affinché tutte le informazioni tecniche, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il proprio personale verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio siano considerati riservati. In tal senso ILC si obbliga ad adottare con il proprio personale e i propri consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documenti.
13. ILC si impegna, qualora richiesto dal MiBACT-DGC, ad apportare alle modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività i correttivi necessari ad assicurare la più adeguata esecuzione del Servizio.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DI ILC

1. Sono a carico di ILC tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del Servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del Servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto già previsto dall'analisi di fattibilità e quant'altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del Servizio, ILC si obbliga a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione con il massimo grado di diligenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'analisi di fattibilità;
 - b) amministrare le risorse del Fondo con imparzialità e trasparenza, adottando tutte le misure e le cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di conflitti di interesse con l'attività svolta per proprio conto;
 - c) comunicare prontamente in forma scritta al MiBACT-DGC le situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del Servizio ed ad attenersi alle istruzioni impartite dal MiBACT-DGC;
 - d) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all'esecuzione della gestione che saranno impartite dal MiBACT-DGC;




- e) consentire l'accesso presso i propri uffici effettivamente impegnati nelle attività di cui alla Convenzione, ai responsabili del MiBACT-DGC, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- f) consentire ai competenti uffici del MiBACT-DGC l'accesso diretto al sistema informatico relativo alla gestione del Servizio, dopo aver condiviso con il MiBACT-DGC i requisiti funzionali necessari per attivare funzioni specifiche di consultazione delle informazioni richieste;
- g) dare immediata comunicazione al MiBACT-DGC di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione della Convenzione;
- h) manlevare e tenere indenne il MiBACT-DGC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- i) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

1. ILC provvede alla tenuta delle prescritte scritture contabili, agli altri adempimenti di legge, ivi compresi quelli correlati alla contabilità speciale.
2. La gestione del Fondo avverrà, a cura di ILC, con apposita commessa separata rispetto alle altre attività della società al fine di evidenziare, compiutamente, i costi di gestione della predetta attività.
3. ILC è tenuto a rendicontare all'Amministrazione con periodicità mensile, entro il 20 del mese successivo, l'attività svolta nell'espletamento del servizio secondo schemi preventivamente concordati con il MiBACT-DGC anche mediante adeguato collegamento telematico.
4. ILC è tenuto altresì ad adoperarsi per far fronte ad ogni richiesta di dati, informazioni e notizie avanzate dal MiBACT-DGC anche al di fuori delle procedure di rendicontazione preventivamente concordate ed anche mediante l'utilizzo del collegamento telematico di cui al precedente comma 3.
5. ILC curerà, su specifica richiesta, ogni assistenza al MiBACT-DGC per le finalità del monitoraggio di efficacia dello strumento di intervento, attraverso rilevazioni sui dati di gestione e su altri dati afferenti alle imprese beneficiarie.



6. ILC predisporrà e trasmetterà al MiBACT-DGC una relazione annuale per il monitoraggio sulla ricaduta degli interventi attuati nell'esercizio di riferimento, in modo da consentire al MiBACT-DGC e al MEF il monitoraggio per la rilevazione dei risultati e delle modalità dell'utilizzo e del reinvestimento, ove previsto, dei finanziamenti e contributi concessi, espressamente disposto dall'art. 4 del D.M. 06 marzo 2006.

ARTICOLO 9

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE TECNICO

1. La capacità di rappresentare ad ogni effetto di legge ILC è del Presidente della società nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Responsabile del Servizio è la figura a capo della struttura organizzativa e il referente responsabile della gestione del Servizio nei confronti del MiBACT-DGC;
3. Il Referente Tecnico è la figura, con compiti di coordinamento e supervisione della struttura organizzativa, che fungerà anche da interfaccia con il MiBACT-DGC nell'attività quotidiana di gestione del Servizio e che pertanto dovrà essere in grado di fornire al MiBACT-DGC tutte le informazioni e i chiarimenti relativi all'attività di gestione;
4. ILC si obbliga espressamente a garantire la continua reperibilità, in ciascun giorno lavorativo, del Responsabile del Servizio e del Referente Tecnico;

ARTICOLO 10

UNITA' ORGANIZZATIVA

1. Per lo svolgimento del Servizio, ILC si obbliga ad avvalersi dell'unità organizzativa, comprensiva del Responsabile del Servizio e del Referente Tecnico nel rispetto dei termini e delle modalità esplicitate nell'analisi di fattibilità stessa.

Più in particolare, ILC individua:

- il Responsabile del Servizio: Claudio Ranocchi - Telefono: 0672286240 Fax n.: 067221883 indirizzo e-mail: c.ranocchi@cinecittaluce.it;
 - il Referente Tecnico: Francesca Alesi -Telefono: 0672286580, Fax n.: 067221883, indirizzo e-mail: f.alesi@cinecittaluce.it;
2. Le modifiche/sostituzioni nella composizione dell'unità organizzativa dovranno essere concordate preventivamente con il MiBACT-DGC.
 3. In ogni caso, ILC si obbliga ad assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni, garantendo un adeguato passaggio di consegne costituito da un



periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dello stesso ILC. La durata del periodo di affiancamento dovrà essere coerente con le funzioni svolte dalla figura professionale sostituita e comunque non dovrà essere inferiore a 15 giorni lavorativi.

4. ILC garantisce altresì l'idoneità e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione della Convenzione nonché la riservatezza degli stessi in ordine alle informazioni delle quali verranno a conoscenza nell'espletamento del Servizio.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. ILC dichiara che il proprio personale preposto all'esecuzione della Convenzione dipenderà solo ed esclusivamente da ILC medesimo e che il MiBACT-DGC non esercita direttamente nei confronti di tale personale alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo.
2. ILC si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, ILC si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
3. ILC si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività convenzionate, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula della Convenzione, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. ILC si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano ILC, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. ILC dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni



arrecati alle persone ai collaboratori o terzi od ai loro beni in relazione alle attività svolte per il MiBACT-DGC.

ARTICOLO 12

ISPEZIONI E CONTENZIOSO

1. ILC si impegna altresì a svolgere ispezioni presso i beneficiari secondo un piano ispettivo annualmente concordato con l'Amministrazione, nel quale saranno previste le modalità di effettuazione;
2. Ogni ispezione si conclude con un rapporto circostanziato che ILC dovrà presentare al MiBACT-DGC, ove è indicato l'esito dell'ispezione e le motivazioni che lo determinano.
3. ILC ha l'obbligo di fornire tempestivamente al MiBACT-DGC qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione e dovrà fornire un supporto al MiBACT-DGC per l'esame e l'approfondimento dei casi di contenzioso che dovessero insorgere in relazione alle fasi del procedimento attuate da ILC medesimo.
4. ILC, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, metterà a disposizione del MiBACT-DGC una consulenza legale che permetterà di supportare le strutture del MiBACT-DGC a difesa della gestione ed a tutela dell'integrità del Fondo medesimo, per i casi in cui il MiBACT-DGC dovesse decidere di procedere di iniziativa ad azioni legali a tutela del Fondo.

ARTICOLO 13

PENALI

1. Il MiBACT-DGC potrà applicare una penale, nella misura massima del 10% annuo, in relazione alla gravità degli inadempimenti, nei seguenti casi:
 - a. Qualora ILC non tenga evidenza separata dei costi di gestione dell'attività, così come previsto all'art.8 comma 2;
 - b. Qualora ILC non predisponga il sistema informatico dedicato, secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità di cui alle premesse, entro il 1 novembre 2016;
 - c. Qualora ILC non provveda, con le tempistiche previste, a fornire la rendicontazione richiesta, la relazione annuale e i relativi monitoraggi previsti all'art. 8.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



1. Ferme restando le ulteriori ipotesi previste nella presente Convenzione, quest'ultima si intende risolta di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, qualora:
 - ILC eroghi finanziamenti/contributi in difformità da quanto previsto nei provvedimenti di autorizzazione emanati dal MiBACT-DGC;
 - il MiBACT-DGC accerti con qualsiasi mezzo irregolarità nella rendicontazione periodica trasmessa da ILC;
 - ILC non abbia comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) della Convenzione ovvero non si sia attenuto alle istruzioni impartite dal MiBACT-DGC;
2. La risoluzione opera di diritto mediante dichiarazione unilaterale del MiBACT-DGC da farsi a mezzo posta certificata.
3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, ILC si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore del MiBACT-DGC.

ARTICOLO 15

RISERVATEZZA

1. ILC ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto convenzionato.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. ILC è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il MiBACT-DGC ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione fermo restando che ILC sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al MiBACT-DGC.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ



1. ILC è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione della Convenzione.
2. ILC si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività della Convenzione, alle persone e alle cose sia del MiBACT-DGC sia di terzi.
3. ILC si impegna espressamente a manlevare il MiBACT-DGC e a rifondere a quest'ultimo quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità di ILC stesso.

ARTICOLO 17

MANLEVA

1. ILC solleva il MiBACT-DGC da ogni eventuale responsabilità verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate.

ARTICOLO 18


BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. ILC assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; ILC, pertanto, si obbliga a manlevare il MiBACT-DGC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti del MiBACT-DGC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni convenzionate, ILC assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il MiBACT-DGC è tenuto ad informare prontamente per iscritto ILC delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente esperita nei confronti del MiBACT-DGC, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione.

ARTICOLO 19

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della Convenzione o, comunque, a questa connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti



soggettivi derivanti dall'esecuzione della Convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ARTICOLO 20


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 21

AFFIANCAMENTO

1. ILC, senza alcun onere per il MiBACT-DGC, si impegna a garantire, successivamente al venir meno dell'efficacia della Convenzione e per un periodo non superiore a tre mesi, assistenza tecnica al soggetto che dovesse subentrare nella gestione del Servizio così da facilitare il passaggio delle consegne. Per consentire l'immediata operatività, tale assistenza tecnica, che verrà stabilita in dettaglio dal MiBACT-DGC a tempo debito, includerà anche un'attività di affiancamento di ILC al nuovo soggetto aggiudicatario nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal MiBACT-DGC.
2. Per attività di affiancamento si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la presenza presso la sede del nuovo soggetto gestore di un numero definito di unità appartenenti a ILC con il compito di svolgere attività di training/formazione per un periodo non superiore ai tre mesi.



3. Allo stesso tempo, inoltre, ILC si impegna fin d'ora a consegnare, senza alcun onere aggiuntivo, al nuovo soggetto gestore e al MiBACT-DGC tutta la documentazione ed i dati contabili inerenti la gestione del Servizio sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

ARTICOLO 22

ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini della Convenzione le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Cinema - Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 00185 - Roma - Tel. 06.67233235 - 3401 - 3400; fax 06.67233290; e-mail: dg-c@beniculturali.it - Posta Elettronica Certificata e-mail: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it.
 - Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. - Via Tuscolana, 1055 - Tel. 06 722861 fax 06 7221883 e-mail: c.ranocchi@cinecittaluce.it - Posta Elettronica Certificata e-mail: cinecittasrl1@legalmail.it.

Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC - Posta Elettronica Certificata - o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax o PEC).
3. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC - Posta Elettronica Certificata, entro 5 (cinque) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 23

SEDE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. ILC ha fissato la sede relativa alla gestione del Servizio in Roma Via Tuscolana 1055 e due postazioni in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a.
2. Ferma la circostanza che la sede dedicata alla gestione del Servizio deve rimanere sita in Roma, qualsivoglia modifica relativa alla sede medesima deve essere



comunicata al MiBACT-DGC per iscritto via posta certificata entro 5 (cinque) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 24
CLAUSOLA FINALE

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.
3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte del MiBACT-DGC non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il medesimo MiBACT-DGC si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
5. Il decreto di approvazione della presente Convenzione, adottato dal Direttore generale Cinema, viene inviato agli organi di controllo competenti e, pertanto, la Convenzione è immediatamente vincolante per ILC mentre diventerà vincolante per MiBACT-DGC a seguito dell'avvenuta registrazione, da parte degli organi competenti, del relativo decreto di approvazione.


Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 2 novembre 2016

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

Dott. Nicola Borrelli



Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Roberto Cicutto

